

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Italia e Spagna / Commissione

(Cause T-695/17 e T-704/17) ⁽¹⁾

(«Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l'assunzione di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese – Limitazione della scelta delle lingue 2 e 3 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»)

(2021/C 310/20)

Lingue processuali: l'italiano e lo spagnolo

Parti

Ricorrente nella causa T-695/17: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ricorrente nella causa T-704/17: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska, N. Ruiz García e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento del bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l'assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) (GU 2017, C 224 A, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Le cause T-695/17 e T-704/17 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Il bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l'assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) è annullato.
- 3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T-695/17, e quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T-704/17.

⁽¹⁾ GU C 424 dell'11.12.2017.

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji / Commissione

(Causa T-126/19) ⁽¹⁾

[«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Assegnazione di quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi – Eccezione di illegittimità – Articolo 16 e allegati V e VI del regolamento n. 517/2014 – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione»]

(2021/C 310/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Galos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, A. Becker, K. Herrmann e M. Jáuregui Gómez, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, A. Tamás e W. Kuzmienko, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e I. Tchórzewska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2018 che assegna alla ricorrente una quota di 4 096 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi per l'anno 2019

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo restano a loro carico.

⁽¹⁾ GU C 148 del 29.4.2019.

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Cipro/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)

(Cause riunite T-281/19 e T-351/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori XΑΑΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001] – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]»]

(2021/C 310/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandrea Imathias, Grecia)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2019 (procedimento R 2298/2017-4) e del 9 aprile 2019 (procedimento R 2297/2017-4), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Repubblica di Cipro e la Filotas Bellas & Yios.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.